

**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**  
**Sezione IV Civile**

Il Giudice Designato **Raffaella Simone**,

visto il ricorso e la contestuale proposta di accordo di composizione della crisi presentata da Taliento Ernesto;

vista la successiva modifica depositata il 31.5.2022;

vista l'attestazione dell'OCC, come successivamente integrata;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti alla fissazione della udienza di cui all'art. 10 cit.;

**fissa**

per la comparizione del debitore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 13.10.2022, ore 9,30;

**dispone**

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 l. cit con eventuali spese a carico dell'istante ;

**dispone**

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

sul portale nazionale [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo dei beni compresi nel piano e comunque offerti in garanzia;

**dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

**dispone**

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso.

**riserva**

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente ed all'avv. Giuseppina Ostuni, nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi

Bari, 9.7.2022

Il Giudice designato



Raffaella Simone

